

GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI

PREMESSA

- È possibile iscriversi per la prima volta nelle GPS di I e II fascia e relative graduatorie di istituto: in questo caso gli aspiranti devono dichiarare tutti i servizi e i titoli posseduti entro la data di presentazione della domanda.
- È possibile produrre domanda di aggiornamento per gli aspiranti già inseriti nelle GPS e relative graduatorie di istituto del biennio 2020/2022: In questo caso è necessario aggiornare la graduatoria se si hanno nuovi titoli e/o servizi da dichiarare.

ATTENZIONE

Non vanno ridichiarati titoli e servizi già inseriti nel precedente biennio.

Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 6 agosto 2020 - termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2020/2021-2021/2022 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

ATTENZIONE

È possibile dichiarare titoli e servizi già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 6 agosto 2020.

- Gli aspiranti già inseriti nelle GPS e graduatorie di istituto di II e III fascia per il biennio 2020/21 e 2021/22 che non presentano domanda di aggiornamento sono automaticamente confermati nelle nuove GPS e graduatorie di istituto.

In questo caso è assegnato loro il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.

IMPORTANTE

Per gli aspiranti che, alla data di presentazione dell'istanza, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza. Ciò vale anche al fine di migliorare il proprio punteggio anche se non si raggiungono i 12 pp.

La valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte del Ministero.

ESEMPI

L'aspirante che ha un contratto in essere la cui data di scadenza gli permette di raggiungere i 12 pp., ma alla data di presentazione dell'istanza tale punteggio non è ancora maturato, potrà inserire nella piattaforma online la data di scadenza del contratto in essere anche se questa è successiva a quella di presentazione della domanda. Ciò, al fine di vedersi riconosciuta l'intera annualità di servizio.

L'aspirante che ha un contratto in essere la cui data di scadenza gli permette di raggiungere 8 pp., ma alla data di presentazione dell'istanza ha maturato es. 6 pp., potrà inserire nella piattaforma online la data di scadenza del contratto in essere anche se questa è successiva a quella di presentazione della domanda. Ciò, al fine di vedersi riconosciuti gli 8 pp.

ATTENZIONE

Chi ha già maturato il massimo punteggio possibile entro la data di presentazione della domanda non dovrà invece indicare date successive ad essa.

TITOLI DI SERVIZIO

- Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell'Ordinanza.
- Sono valutabili i servizi svolti nelle **istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari**, nei percorsi di istruzione dei **Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia**, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso o **nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale**, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.
- **Non sono invece valutabili**, ad esempio, le c.d. **"altre attività di insegnamento"** es. servizi prestati quale assistente di lingue all'estero, nei progetti di Motoria CONI/MI nella scuola primaria oppure nei PON/POR ecc. anche se svolti nella scuola statale.

Tutti i servizi che l'aspirante inserisce sono **"autodichiarazioni"** per cui **non si deve** allegare nessun tipo di documento che attesti il servizio svolto, ad eccezione:

1. del servizio di insegnamento prestato nei paesi dell'unione europea ovvero in altri paesi.

In questi casi è necessario allegare il relativo contratto/certificato che attesti il servizio svolto.

ATTENZIONE

Per chi è già inserito nel precedente biennio non è possibile cancellare/modificare i servizi già dichiarati, anche se inseriti erroneamente o valutati erroneamente.

PRECISAZIONI

▪ Valutazione del servizio e titolo di studio

Il servizio è valido **SOLO** se prestato con il titolo di studio di accesso.

ATTENZIONE

Il servizio prestato senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio SOLO SE il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda.

ESEMPIO

Il docente che è stato chiamato con Messa a Disposizione nella scuola primaria senza il possesso del titolo di accesso di scuola primaria (es. con la laurea in pedagogia, filosofia, lettere ecc.), non potrà far valere tale servizio come aspecifico nelle classi di concorso di inserimento/aggiornamento di pedagogia, di filosofia o di lettere se non ha il titolo di accesso per la scuola primaria al momento della presentazione della domanda.

▪ Punteggio massimo consentito per ciascun anno scolastico

Il punteggio complessivo di servizio valutabile **per ogni graduatoria** per ciascun anno scolastico è **pari al massimo a 12 punti**. Il punteggio va calcolato per anno scolastico; non è possibile sommare i giorni di supplenza di un anno scolastico a quelli di un altro anno scolastico. Il punteggio può essere raggiunto **anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici"**, tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti.

▪ Calcolo rapido punteggio supplenze

- da 16 a 45 gg. uguale pp. 2;
- da 46 a 75 gg. uguale pp. 4;
- da 76 a 105 gg. uguale pp. 6;
- da 106 a 135 gg. uguale pp. 8;
- da 136 a 165 gg. uguale pp. 10;
- da 166 gg. in poi uguale pp. 12.
- Servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini pp. 12.

▪ Servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di abilitazione

Per le GPS di I fascia (abilitati): non è valutabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di abilitazione né sulle GPS relative al sostegno.

ATTENZIONE

I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

▪ Servizio svolto durante gli “anni fuori corso” del percorso abilitante (es. SFP)

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea.

Non è possibile dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune durante il periodo di durata legale percorso. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.

▪ Servizio svolto durante la frequenza del percorso di specializzazione sul sostegno

È possibile dichiarare il servizio svolto durante la frequenza del TFA di sostegno. Non vi è nessuna incompatibilità.

▪ Servizio prestato dagli studenti iscritti al terzo/quarto/quinto anno di Scienze della Formazione Primaria

GPS di seconda fascia di infanzia e primaria: il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.

▪ Servizio specifico e aspecifico¹

Come servizio specifico si intende esclusivamente:

- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso.⁽²⁾

¹ I servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all'a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall'aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

² Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, compreso,

Il servizio dichiarato come specifico su una classe di concorso o posto, in una fase successiva alla chiusura dell'istanza, sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.

ESEMPI

Docente presente nelle GPS per Infanzia e Primaria posto comune che ha svolto un anno di servizio nella scuola dell'Infanzia posto comune. Dichiarerà il servizio specifico (ovvero per intero) nella GPS della Infanzia e il sistema, in una fase successiva alla chiusura della istanza, valuterà automaticamente il servizio anche come aspecifico (ovvero la metà) nella GPS Primaria.

Docente presente nella GPS Primaria posto comune, GPS A22 (I grado) e A11 (II grado) che ha svolto un anno di servizio nella scuola Primaria posto comune. Dichiarerà il servizio specifico (ovvero per intero) nella GPS della Primaria posto comune e il sistema, in una fase successiva alla chiusura della istanza, valuterà automaticamente il servizio anche come aspecifico (ovvero la metà) per le classi di concorso A22 e A11.

- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno è valutato:
 - Come servizio specifico (ovvero per intero) per la graduatoria di sostegno dello specifico grado;
 - Come servizio specifico (ovvero per intero) sulle classi di concorso dello specifico grado relative al servizio prestato;
 - Come aspecifico (ovvero la metà) su tutte le altre eventuali classi di concorso e posti di sostegno di grado diverso.

Il servizio svolto su sostegno, quindi, oltre ad essere considerato specifico per la GPS del sostegno è considerato come specifico anche per tutte le classi di concorso dello specifico grado in cui l'aspirante è inserito. Naturalmente lo stesso servizio è valutato come aspecifico per tutte le altre classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

ESEMPIO

Docente presente nella GPS di primaria posto comune, Infanzia posto comune e GPS Primaria posto di sostegno, che ha svolto un anno di servizio nella Primaria sostegno. Dichiarerà il servizio specifico (ovvero per intero) nella GPS Primaria sostegno e il sistema, in una fase successiva alla chiusura della istanza, valuterà automaticamente il servizio come specifico (ovvero per intero) anche nella GPS Primaria posto comune mentre sarà valutato come aspecifico (ovvero la metà) per la GPS Infanzia.

presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201. Relativamente alle classi di concorso A- 57, A - 58, A - 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Docente inserito nella GPS sostegno del II grado, nella GPS A11 e A12 (II grado) e A22 (I grado) che ha svolto un anno di servizio nel sostegno II grado. Dichiarerà il servizio specifico (ovvero per intero) nella GPS sostegno del II grado e il sistema, in una fase successiva alla chiusura della istanza, valuterà automaticamente il servizio svolto nella GPS sostegno del II grado come specifico (ovvero per intero) anche nella GPS A11 e A12 mentre sarà valutato come aspecifico (ovvero la metà) per la A22.

I servizi aspecifici valutati direttamente la metà del punteggio, invece, sono quelli di **religione cattolica, alternativa alla religione cattolica** oppure eventuali **anni di servizio di ruolo che vengono inseriti per altro tipo di insegnamento richiesto**.

▪ Servizio contemporaneo svolto in due diverse classi di concorso

Nei casi in cui venga svolto servizio contemporaneo su due diverse classi di concorso, è possibile far valere per entrambe il relativo punteggio come specifico. A tal fine occorrerà quindi dichiarare entrambi i servizi come specifici per le rispettive classi di concorso. Tali servizi saranno poi considerati automaticamente aspecifici per le altre classi di concorso.

ESEMPIO

Docente presente nella GPS della A11 e A12 (II grado) e A22 (I grado) che ha svolto un anno di servizio nella A11 e contemporaneamente ha completato il proprio orario di servizio nella A12. Dichiarerà il servizio specifico (ovvero per intero) sia nella A11 che nella A12 e il sistema, in una fase successiva alla chiusura della istanza, valuterà automaticamente tale servizio anche come aspecifico (ovvero la metà) per la A22.

▪ IRC e Alternativa

Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati esclusivamente come servizi aspecifici.

▪ Servizio militare di leva

Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

▪ Servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna - isole minori - istituti penitenziari

Il servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia solo se prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07. Al di fuori di questi anni è valutato in modo analogo a tutti gli altri servizi.

▪ Servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000 ("valutazione art. 15 comma 4")

Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero

nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali.

▪ Servizi prestati con contratti atipici

I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente (*Contratto per insegnamento curricolare con data di inizio e termine. In questo caso la valutazione deve essere effettuata considerando l'intero periodo, dalla data di inizio del contratto alla data di termine*).

ATTENZIONE

NON sono valutati i servizi prestati con contratti atipici svolti nelle scuole statali (es. PON/POR).³

▪ Servizi prestati nei centri di formazione professionale (IFP)

I servizi prestati nei centri di formazione professionale sono valutati per l'intero periodo. Il servizio è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008\2009.⁴ Il servizio è valutabile se esso è riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.

▪ Cassa integrazione in deroga

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.

TITOLI CULTURALI

I titoli valutabili sono esclusivamente quelli specificati nelle relative tabelle (**ad es. non si valutano le pubblicazioni o articoli di natura scientifica**).

Non sé possibile inserire titoli culturali con "riserva".

³In questo caso valgono esclusivamente i contratti stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, non sono valutati in nessun modo (neanche come servizi aspecifici).

⁴ Il servizio svolto nei centri di formazione professionale prima dell'anno scolastico 2008\2009 non è valutato in nessun modo (neanche come servizio aspecifico).

Tutti i titoli inseriti sono “autodichiarazioni” per cui l’aspirante **non deve** allegare nessun tipo di documento che ne comprovi il conseguimento, ad eccezione:

1. del titolo di studio conseguito all'estero;
2. della dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera.

In questi casi è necessario allegare il relativo documento che ne attesti il possesso.

PRINCIPALI TITOLI VALUTABILI

TIPOLOGIA	PUNTEGGIO PREVISTO
Certificazioni informatiche	Massimo 2 punti 0,5 punti per certificazione
Master di I° e II° livello annuale 1500 ore – 60 CFU	1 punto
Corso di perfezionamento annuale 1500 ore – 60 CFU	1 punto
Certificazione Inglese B2	3 punti
Certificazione Inglese C1	4 punti
Certificazione Inglese C2	6 punti
Corso CLIL	3 punti*
*Se congiunto ad una certificazione linguistica di livello almeno B2.	

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS

Si ricorda che ci sono 10 diverse tipologie di graduatorie (e fasce):

1) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola dell’infanzia e primaria I fascia (TAB1)</i>
2) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola dell’infanzia e primaria II fascia (TAB2)</i>
3) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria I fascia (TAB3)</i>
4) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze scuola secondaria II fascia (TAB4)</i>
5) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze ITP scuola secondaria I fascia (TAB5)</i>
6) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze ITP scuola secondaria II fascia (TAB6)</i>
7) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze SOSTEGNO I fascia (TAB7)</i>
8) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto per le supplenze SOSTEGNO II fascia (TAB8)</i>
9) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto personale educativo I fascia (TAB9)</i>
10) <i>Graduatorie provinciali e d’istituto personale educativo II fascia (TAB10)</i>

Per ciascuna tipologia di graduatorie, l’aspirante può poi chiedere l’inserimento, a seconda dei rispettivi requisiti, per una o più classi di concorso/tipologie di posto.

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS ovvero va dichiarato una sola volta per ogni tabella di inserimento

Bisogna quindi porre molta attenzione alla tabella di riferimento.

ESEMPI

*L'aspirante che chiede contemporaneamente l'inserimento in **due distinte tipologie di graduatorie, GPS I fascia secondaria A11 - abilitati e GPS II fascia secondaria A12 - laureati**, nella sezione titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, dovrà dichiarare lo stesso titolo distintamente per ciascuna GPS di inserimento. Per cui, in questo caso, lo stesso titolo deve essere inserito due volte, una volta nella TAB3 (GPS I fascia ABILITATI) e un'altra volta nella TAB4 (GPS II fascia LAUREATI). **Solo così il titolo avrà una valutazione per ciascuna graduatoria.***

*Anche nel caso in cui l'aspirante chieda l'inserimento nella **GPS I fascia (abilitati) e contemporaneamente nella GPS II fascia sostegno (aspiranti con almeno 3 anni di servizio senza titolo)**, dovrà dichiarare due volte lo stesso titolo, una volta nella TAB3 (I fascia ABILITATI) e un'altra volta nella TAB8 (II fascia SOSTEGNO). **Solo così il titolo avrà una valutazione per ciascuna graduatoria.***

Se, invece, l'aspirante chiede l'inserimento per più classi di concorso (anche di gradi differenti) ma appartenenti alla medesima fascia, il titolo va inserito una sola volta perché riferito alla medesima tabella.

ESEMPI

*L'aspirante che chiede contemporaneamente l'inserimento **nella A11 (II grado) e nella A22 (I grado) entrambe nella GPS II fascia secondaria - laureati**, nella sezione titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, dovrà inserire lo stesso titolo una sola volta. In questo caso, infatti, la tabella è la medesima (TAB 4) sia per la A11 che per la A22 perché appartenenti entrambe alla stessa fascia.*

*Stessa cosa se ci si inserisce nella **GPS I fascia (abilitati) dell'infanzia e contemporaneamente nella GPS I fascia primaria (abilitati)**. Anche in questo caso lo stesso titolo dovrà essere inserito una sola volta. In questo caso, infatti, la tabella è la medesima (TAB 1) sia per infanzia che per primaria.*

ASPIRANTE È GIÀ INSERITO NELLE GPS DEL BIENNIO PRECEDENTE

Se l'aspirante è già inserito nelle GPS del biennio precedente in una determinata classe di concorso o tipo posto **e si inserisce ex novo per una nuova classe di concorso appartenente alla stessa tabella della classe di concorso già presente a sistema**, i titoli valutabili già inseriti nel precedente biennio sono valutati in automatico dal sistema anche per la nuova classe di concorso, se quest'ultima appartiene alla medesima fascia. In questo caso, quindi, il titolo già inserito nel precedente biennio non deve essere reinserito per la nuova classe di concorso.

Se, invece, la nuova classe di concorso o tipologia di posto è afferente ad una fascia/tabella diversa rispetto alle classi di concorso/tipo posti in cui l'aspirante è già presente, in questo caso i titoli precedentemente inseriti vanno ridichiarati nelle nuove classi di concorso/tipo posti.

ESEMPI

L'aspirante che è già inserito nella A11 (II grado) nel precedente biennio e si inserisce ex novo nella A22 (I grado), entrambe GPS di II fascia secondaria – laureati: nella sezione titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso non dovrà inserire i titoli già presentati nel precedente biennio e già valutati per la A11, perché tali titoli saranno automaticamente valutati per la nuova classe di concorso A22 in quanto afferenti alla medesima tabella.

Viceversa, l'aspirante che è già inserito nella A11 (II grado) nel precedente biennio e si inserisce ex novo ad esempio nel Sostegno di II grado, nella sezione titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso dovrà inserire i titoli già presentati nel precedente biennio e già valutati per la A11, perché tali titoli non saranno automaticamente valutati per la nuova GPS in quanto afferenti a due diverse tabelle.

ALCUNE PRECISAZIONI

- **Titolo di accesso:** il titolo di accesso è modificabile per chi è già inserito nel precedente biennio.
- **Titoli già inseriti nel precedente biennio:** Non è possibile modificare o cancellare i titoli valutabili anche se inseriti o valutati erroneamente.
- **Master:** è considerato valutabile anche il master eventualmente conseguito per incrementare i CFU necessari per l'accesso alla classe di concorso.
- **Laurea triennale/diploma I livello:** la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Inoltre, il titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso del I e del II grado.
- **Valutazione due lauree che danno accesso a più classi di concorso:** chi è in possesso di due lauree, ciascuna delle quali dà accesso a classi di concorso diverse, può ripetere le due lauree come altro titolo culturale con riferimento alla stessa tabella di valutazione. In questo caso, infatti, ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre.
- **Valutazione specifiche lauree per chi è inserito nella GPS Infanzia e Primaria:** le lauree che danno accesso all'insegnamento della lingua straniera (inglese), quelle che danno accesso all'insegnamento per scienze motorie e quelle che rappresentano titolo di accesso per le classi di concorso A29, A30, A55 E A56 vengono valutate 6 punti (a differenza di altre lauree, specialistiche o magistrali, che sono valutate 3 punti).
- **Valutazione titolo di abilitazione/specializzazione per gli aspiranti che si iscrivono con riserva:** l'aspirante che si iscrive con riserva in I fascia GPS in attesa del conseguimento del titolo, non può dichiarare tali titoli su eventuali altre graduatorie per cui si iscrive a pieno titolo in quanto i titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione della domanda.
- **Diploma ITS:** è considerato valutabile il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link <http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/>.

- **Assegni di ricerca:**⁵ è valutabile il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.
- **Specializzazione sostegno:** non sono valutabili come “titoli di specializzazione” master o corsi di aggiornamento per alunni con disabilità, BES, DSA etc.
- **Certificazioni informatiche:** si possono dichiarare max quattro titoli. Sono assegnati 0,5 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 2 punti.

Non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali (sono valutabili entrambe le tipologie) e sono valutabili anche gli attestati.

- **Certificazioni linguistiche:** Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi.

Tali certificazioni sono reperibili al link <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>.

Non sono riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo.

*Gli interessati all’assistenza per la compilazione delle domande
potranno rivolgersi alle segreterie territoriali UIL Scuola*

Per conoscere la sede più vicina [clicca qui](#)

www.uilscuola.it

⁵ Per l'art.22 della legge 240/2010 sono riconosciuti come enti che possono conferire assegni per attività di ricerca le Università, le Istituzioni e negli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca. A titolo di esempio non sono valutabili le borse di studio con contratti co.co.co. svolte in un laboratorio di ricerca.